DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1974

relativa all'approvazione di aiuti accordati dalla Repubblica francese a favore delle imprese dell'industria carboniera per il 1973

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(74/615/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

vista la decisione della Commissione 3/71/CECA del 22 dicembre 1970 relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

vista la decisione 73/287/CECA del 25 luglio 1973, relativa ai carboni da coke e al coke, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 [2],

sentito il Consiglio,

considerando che il governo francese ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione 3/71/CECA, le misure finanziarie che esso intende attuare, direttamente o indirettamente, a favore dell'industria mineraria del carbone per il 1973 ; che, fra queste misure, gli aiuti in appresso indicati sono soggetti ad autorizzazione, conformemente alla decisione suddetta ;

considerando che il governo francese prevede di concedere alle miniere di carbone francesi per il 1973 un aiuto di 155 000 000 FF per coprire gli oneri straordinari di conversione ; che l'importo totale è ripartito come segue fra i singoli bacini : Nord/Pas-de-Calais : 93 000 000 FF, Lothringen : 17 000 000 FF, Centre-Midi : 45 000 000 FF ; che gli aiuti serviranno per il rimborso delle spese sostenute dalle miniere degli Charbonnages de France per misure sociali a favore dei minatori licenziati o pensionati anzitempo ;

considerando che il governo francese ha inoltre previsto di accordare agli Charbonnages de France per il 1973 un aiuto di 1 043 000 000 FF, che dovranno a suo giudizio garantire l'opportuna attuazione del programma di ristrutturazione economica dei bacini carboniferi ; che questa somma comprende gli aiuti da accordare ai singoli bacini carboniferi e precisamente : Nord/Pas-de-Calais : 488 000 000 FF, Lothringen : 270 400 000 FF e Centre-Midi : 284 600 000 FF ;

considerando infine che il governo francese intende accordare agli Charbonnages de France per il 1973 un aiuto supplementare di 125 000 000 FF per coprire le perdite finanziarie residue o di nuova formazione ; che tale aiuto non sarà corrisposto ai singoli bacini, ma soltanto all'amministrazione centrale degli Charbonnages de France, in modo da coprire le perdite residue di detta amministrazione e di evitare che le perdite aumentino a causa di nuovi oneri di capitale per altri prestiti contratti ; che gli Charbonnages de France hanno dovuto ricorrere a prestiti in quanto i mezzi finanziari disponibili non erano sufficienti, nemmeno dopo la concessione degli aiuti, per adempiere agli obblighi finanziari correnti ;

considerando che gli aiuti di cui sopra sono conformi ai criteri ed ai requisiti di cui agli articoli 6 e 9 della decisione 3/71/CECA per l'approvazione di siffatte misure di sovvenzione statale ;

considerando che gli aiuti per la copertura degli oneri straordinari di conversione consistono in un rimborso delle spese non di esercizio che gli Charbonnages de France sostengono per incarico del governo francese in modo da garantire la razionalità dei provvedimenti sociali a favore di minatori licenziati o pensionati anzitempo ; che gli oneri previsti per il 1973 sono : per minatori licenziati in seguito alla chiusura dei pozzi : 54 000 000 FF, per i minatori pensionati anzitempo : 69 000 000 FF, per conguagli di pensionamento secondo il sistema CAN : 31 000 000 FF e per il rimborso delle spese di riscaldamento ai minatori pensionati anzitempo : 1 000 000 FF ;

---

(1) GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 7 e seguenti.
(2) GU n. L 259 del 15. 9. 1973, pag. 41.

considerando che i beneficiari di questi provvedimenti sociali non appartengono più all'industria carboniera ; che i relativi oneri sostenuti dagli Charbonnages de France non sono considerati oneri d'esercizio e quindi non vengono inclusi nei costi di produzione ; che gli aiuti sono destinati a coprire spese non aventi alcun rapporto diretto con la produzione o lo smercio del carbone ; che essi sono quindi conformi ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, comma 1, della decisione 3/71/CECA ;

considerando che gli aiuti previsti dal governo francese per il 1973 per un importo di 1 168 000 000 FF per la copertura di perdite (di cui 1 043 000 000 FF per coprire le perdite d'esercizio dei bacini e 125 000 000 FF per coprire le perdite finanziarie dell'amministrazione centrale dei Charbonnages de France) possono essere considerati compatibili con le disposizioni dell'articolo 9 della decisione 3/71/CECA ; che, nel 1973, i ricavi ottenuti dalle vendite copriranno mediamente soltanto il 60—65 % circa dei costi complessivi di produzione ;

considerando che nel 1973 la produzione francese di carbon fossile è diminuita di 4,0 milioni di tonnellate — ossia del 14 % — rispetto al 1972 ; che le chiusure di miniere e le misure di razionalizzazione hanno determinato nel 1973 una riduzione nell'industria carboniera francese di circa 8—9 000 unità lavorative pari all'8,5 % circa ; che il governo francese, oltre a dati globali sull'evoluzione dell'occupazione nell'industria del carbon fossile, ha comunicato alla Commissione dati particolareggiati in merito alla chiusura di sedi estrattive previste per il 1973 ; che, secondo tali dati, nel 1973 sono state chiuse 6 miniere e 3 578 minatori dei bacini Nord/Pas-de-Calais e Centre-Midi sono stati licenziati ; che fra i minatori licenziati 2 716 dovranno essere rioccupati nell'industria del carbon fossile e 236 in altre industrie ; che la diminuzione degli occupati nell'industria carboniera, che nel 1973 si aggirava sulle 8 000—9 000 unità, più che alla chiusura dei pozzi va attribuita ad un maggiore rendimento operaio-turno, con conseguente economia, e quindi licenziamento di personale ;

considerando che, tenuto conto dell'ordine di grandezza della riduzione complessiva del personale occupato, un'accelerazione dei licenziamenti potrebbe causare difficoltà del genere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, della decisione 3/71/CECA ; che l'aiuto previsto per il 1973 per coprire le perdite di esercizio è quindi compatibile con l'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, della decisione 3/71/CECA ;

considerando d'altra parte che gli aiuti destinati a coprire le perdite d'esercizio delle miniere e le perdite finanziarie dell'amministrazione centrale degli Charbonnages de France non sono superiori alle previsioni e sono pertanto conformi anche alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA ;

considerando che gli aiuti previsti dal governo francese per il 1973 non sono suscettibili di compromettere il buon funzionamento del mercato comune, anche se l'importo complessivo calcolato secondo gli articoli 6—9 della decisione 3/71/CECA dà 47,42 FF (8,54 UC) per tonnellata prodotta ed è quindi piuttosto elevato rispetto agli aiuti previsti per l'industria carbonifera tedesca e britannica ;

considerando che questa constatazione si basa sulle seguenti analisi :

— la coerenza delle previsioni quantitative formulate per i singoli bacini carboniferi francesi per il 1973 risulta garantita nel quadro dell'approvvigionamento globale della Comunità di carbone e coke ;

— gli scambi di carbone fra la Francia e gli altri paesi della Comunità non sembrano subire alcun pregiudizio ;

— il volume degli affari conclusi a prezzi allineati è diminuito ;

— i consumatori industriali di carbone da coke e di carbone da vapore non ricavano alcun aiuto indiretto da un ribasso artificiale del prezzo del carbone francese ;

— la chiusura degli impianti di minore rendimento costituisce un passo verso la razionalizzazione e la concentrazione della produzione negli impianti a più alta produttività ;

considerando che, in base alle tendenze di sviluppo sopradescritte, è lecito concludere che la posizione concorrenziale dell'industria carboniera francese non subirà cambiamenti nel 1973 né per quanto riguarda la concorrenza fra i singoli bacini francesi, né quella tra i bacini francesi e i bacini della Comunità ;

considerando che tale valutazione è valida anche se si tiene conto degli aiuti che saranno versati alle imprese carboniere in conformità della decisione 73/287/CECA ;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA, la Commissione vigilerà a che gli aiuti autorizzati siano utilizzati per le finalità indicate all'articolo 9 di tale decisione ; che a questo riguardo dovranno essere comunicati alla Commissione in particolare tutti i

dati riguardanti l'entità e la ripartizione dei pagamenti ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo della Repubblica francese è autorizzato ad accordare per l'anno civile 1973 i seguenti aiuti all'industria carboniera :

a) *per la copertura di perdite d'esercizio*

Bacino Nord/Pas-de-Calais	488 000 000 FF
Bacino Lorena	270 400 000 FF
Bacino Centre-Midi	284 600 000 FF

b) *per la copertura di oneri straordinari di conversione*

Bacino Nord/Pas-de-Calais	93 000 000 FF
Bacino Lorena	17 000 000 FF
Bacino Centre-Midi	45 000 000 FF

c) per la copertura delle perdite finanziarie dell'amministrazione centrale degli Charbonnages de France : 125 000 000 FF.

Articolo 2

La Repubblica francese comunicherà alla Commissione, entro e non oltre il 30 novembre 1974, tutti i dati relativi agli aiuti accordati ai sensi della presente decisione, in particolare per quanto concerne l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati, nonchè la natura e la portata delle misure di razionalizzazione previste.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI